

**DELIBERAZIONE 29 OTTOBRE 2014**  
**525/2014/R/EEL**

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA DISCIPLINA DEGLI SBILANCIAMENTI EFFETTIVI DI ENERGIA ELETTRICA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 29 ottobre 2014

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: decreto-legge 91/14);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 20 maggio 1997, n. 61;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: deliberazione 111/06);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2009, GOP 46/09 (di seguito: deliberazione GOP 46/09);
- la deliberazione 7 agosto 2014, 424/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 424/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2014, 447/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 447/2014/R/eel);
- il documento per la consultazione 7 agosto 2013, 368/2013/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 368/2013/R/eel);
- il Codice di trasmissione e di dispacciamento di cui al DPCM 11 maggio 2004 e sue successive modificazioni e integrazioni, adottato dalla società Terna S.p.A. (di seguito: Terna) in qualità di responsabile del servizio di dispacciamento sul territorio nazionale (di seguito: il Codice di rete).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'art. 23, comma 3-bis del decreto-legge 91/14 prevede, tra le altre cose, che: *“In attesa di una riforma organica della disciplina degli sbilanciamenti nell'ambito del*

*mercato dei servizi di dispacciamento, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico procede entro sessanta giorni a rimuovere le macrozone Sicilia e Sardegna”;*

- con la deliberazione 447/2014/R/eel, l’Autorità ha avviato un procedimento finalizzato alla formazione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui al decreto-legge 91/14, prevedendo, date le condizioni di necessità ed urgenza che contraddistinguono le predette disposizioni, la possibilità di far ricorso alle modalità urgenti o successive di consultazione, previste dagli articoli 4 e 5 della deliberazione GOP 46/09;
- l’assetto imposto dal legislatore nel decreto-legge 91/14 è volto a limitare gli oneri per il sistema elettrico dovuti all’applicazione di prezzi di sbilanciamento calcolati sulla base della configurazione macrozonale attualmente in vigore;
- al fine di garantirne l’effettiva operatività nel breve termine previsto dal decreto-legge 91/14, è necessario intervenire con la massima tempestività affinché trovi applicazione a partire dalla prima data utile compatibile con l’ordinato svolgimento del processo di calcolo dei corrispettivi di sbilanciamento;
- le suddette finalità ed esigenze risultano incompatibili con lo svolgimento degli adempimenti relativi alla consultazione, di cui alla deliberazione GOP 46/09.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- ai sensi dell’articolo 15 della deliberazione 111/06, Terna suddivide la rete rilevante in un numero limitato di zone per un periodo di durata non inferiore ai tre anni;
- l’Allegato A24 del Codice di Rete indica i criteri adottati per la definizione delle zone della rete rilevante e ne fornisce l’elenco valido per il triennio;
- con deliberazione 424/2014/R/eel, l’Autorità ha prorogato per l’intero anno 2015, la suddivisione della rete rilevante in zone vigente per il triennio 2012-2014;
- la disciplina degli sbilanciamenti effettivi, di cui alla deliberazione 111/06 (di seguito: disciplina degli sbilanciamenti), prevede, ai fini del calcolo dei prezzi di sbilanciamento, la suddivisione della rete rilevante nelle seguenti quattro macrozone:
  - la macrozona A, che coincide con la zona Nord, come definita nell’Allegato A24 del Codice di Rete (di seguito: macrozona Nord);
  - la macrozona B, che coincide con l’aggregato della zona Sicilia e del polo di produzione limitata di Priolo, di cui all’Allegato A24 del Codice di Rete (di seguito: macrozona Sicilia);
  - la macrozona C, che coincide con la zona Sardegna, come definita nell’Allegato A24 del Codice di Rete (di seguito: macrozona Sardegna);
  - la macrozona D, che coincide con l’insieme di tutte le altre zone e poli di produzione limitata non già inclusi nelle macrozone A, B e C e diverse dalle zone estere di cui all’Allegato A24 del Codice di Rete (di seguito: macrozona Sud);

- il capitolo 7 del Codice di Rete definisce, nel dettaglio, le formule di calcolo dei prezzi di sbilanciamento sulla base della suddivisione macrozonale di cui al precedente alinea;
- ai fini dell'attuazione dell'art. 23, comma 3-bis, del decreto legge 91/14, è necessario prevedere la fusione delle macrozone Sicilia e Sardegna con una delle altre macrozone esistenti, nelle more della conclusione della revisione strutturale delle aree della rete rilevante sulla base delle quali sono calcolati i prezzi di sbilanciamento, di cui al medesimo articolo del decreto legge, già avviata dall'Autorità con il documento per la consultazione 368/2013/R/eel;
- la macrozona Sicilia è interconnessa con la sola macrozona Sud mediante il collegamento a 380 kV in corrente alternata "Sorgente - Rizziconi";
- nel corso del 2014, i valori massimi dei limiti di transito, definiti da Terna, tra la macrozona Sicilia e la macrozona Sud, sono stati rispettivamente pari a 600 MW in direzione Sud e 300 MW in direzione Sicilia e che l'entrata in esercizio del nuovo collegamento a 380 kV "Sorgente - Rizziconi", prevista nel corso del 2015, incrementerà i predetti valori dei limiti di transito rispettivamente di 900 MW e 1.000 MW;
- la macrozona Sardegna è interconnessa con la sola macrozona Sud mediante i seguenti due collegamenti:
  - il SAPEI, composto da due cavi a 500 kV in corrente continua e
  - il SACOI, composto da un cavo a 200 kV in corrente continua;
- nel corso del 2014, i valori massimi dei limiti di transito, definiti da Terna, tra la macrozona Sardegna e la macrozona Sud, sono stati rispettivamente pari a 1.050 MW in direzione Sud e 870 MW in direzione Sardegna e che non sono attese variazioni rilevanti dei suddetti valori nel corso del 2015.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- con il documento per la consultazione 368/2013/R/eel, l'Autorità ha condotto una ricognizione delle criticità che caratterizzano la disciplina degli sbilanciamenti attualmente in vigore e delle possibili soluzioni strutturali da adottare al fine di predisporre un quadro regolatorio più robusto ed efficiente;
- in particolare, nel documento per la consultazione di cui al precedente alinea, l'Autorità, oltre a delineare i criteri generali per una riforma organica della disciplina degli sbilanciamenti, ha manifestato l'intenzione di rendere esplicita l'applicazione del principio, contenuto nelle disposizioni di cui ai commi 14.6 e 14.7 della deliberazione 111/06 ed espresso solo per le unità di produzione da fonte rinnovabile non programmabile, a tutte le unità fisiche di produzione e consumo. Tale principio prevede per gli utenti del dispacciamento l'obbligo di *"definire i programmi di immissione utilizzando le migliori stime dei quantitativi di energia elettrica effettivamente prodotte dalle medesime unità, in conformità ai principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza"* e per Terna l'obbligo di segnalare

- all'Autorità significativi e reiterati scostamenti dall'applicazione dei predetti principi, per l'adozione dei relativi provvedimenti di competenza;
- dall'esame delle osservazioni presentate dagli operatori in merito alla suddetta misura si evince quanto segue:
    - alcuni operatori, ivi inclusa Terna, ritengono condivisibile la proposta dell'Autorità;
    - alcuni operatori non ritengono condivisibile la proposta dell'Autorità, evidenziando come la programmazione debba essere elaborata secondo regole economiche e di funzionamento dei mercati chiare e oggettive e non sulla base di principi astratti quali diligenza, prudenza, perizia e previdenza;
    - un numero limitato di operatori suggerisce, infine, di applicare la misura proposta dall'Autorità alle sole unità di consumo;
  - in merito alle osservazioni sopra riportate, in via generale, si precisa che il suddetto principio, pur espresso solo per le unità di produzione da fonte rinnovabile non programmabile, è già insito nella previsione, contenuta nel comma 1 del medesimo art. 14 della deliberazione 111/06, per cui ciascun utente del dispacciamento assume nei confronti di Terna il diritto e l'impegno *vincolante* di immettere/prelevare in/dalla rete in ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione/consumo nella sua responsabilità, la quantità di energia elettrica corrispondente al programma vincolante modificato di immissione/prelievo relativo al medesimo punto; pertanto, l'estensione dei commi 14.6 e 14.7 a tutte le unità di produzione e consumo della deliberazione 111/06 ha una limitata efficacia innovativa;
  - lo sbilanciamento volontario su unità fisiche di produzione e consumo, peraltro, non si ripercuote esclusivamente sulla posizione economica dell'operatore che ha messo in atto tale strategia, ma può, in determinate situazioni, pregiudicare l'attività di dispacciamento svolta da Terna, con effetti potenzialmente negativi sui livelli di sicurezza dell'intero sistema elettrico e che, per questo motivo, la programmazione degli utenti del dispacciamento non può prescindere da principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza;
  - la definizione di programmi di immissione e prelievo secondo i suddetti principi costituisce una norma di comportamento di rilevante importanza per ciascun utente, che opera in un contesto di mercato come quello vigente; ciò in quanto, come illustrato nel documento per la consultazione 368/2013/R/eel, le approssimazioni su cui poggia la disciplina degli sbilanciamenti (e.g. il calcolo dei prezzi di sbilanciamento sulla base di macrozone statiche) si sono progressivamente rivelate inadeguate in relazione all'esigenza di garantire la sicurezza del sistema elettrico per il solo tramite dei vigenti segnali di prezzo per la valorizzazione degli sbilanciamenti;
  - al fine di rendere la disciplina degli sbilanciamenti efficace rispetto all'esigenza di garantire la sicurezza del sistema elettrico tramite la formazione di corretti segnali di prezzo nodale per la valorizzazione degli sbilanciamenti, occorre portare a compimento quanto prima il processo di riforma della disciplina degli sbilanciamenti delineato nel documento per la consultazione 368/2013/R/eel; come

alternativa alla pronta attuazione di tale riforma, si renderebbe necessaria la ridefinizione delle modalità di calcolo dei prezzi di sbilanciamento applicati alle unità non abilitate di produzione e consumo, in maniera tale da disincentivarne lo sbilanciamento volontario.

**RITENUTO NECESSARIO:**

- attuare, con il presente provvedimento, la disposizione di cui all'articolo 23, comma 3-bis, del decreto-legge 91/14 in materia di disciplina degli sbilanciamenti a decorrere dal 1 novembre 2014, prima data utile compatibile con l'ordinato svolgimento del processo di calcolo dei corrispettivi di sbilanciamento;
- a tal fine, modificare, a decorrere dal 1 novembre 2014, la deliberazione 111/06, rimuovendo le macrozone Sicilia e Sardegna mediante la fusione di tali macrozone con la macrozona a queste fisicamente interconnessa, ossia la macrozona Sud;
- non sottoporre a consultazione la modifica di cui al precedente alinea, in quanto il processo consultivo è incompatibile con il rispetto del termine previsto dal decreto-legge 91/14;
- consentire, tuttavia, come previsto nella deliberazione 447/2014/R/eel, che i soggetti interessati possano far pervenire all'Autorità le loro osservazioni e proposte in merito alle misure di cui al presente provvedimento, che saranno valutate dall'Autorità, ai sensi del comma 5.2, della deliberazione GOP 46/09, al fine di eventuali adeguamenti e integrazioni delle medesime misure;

**RITENUTO, ALTRESÌ, OPPORTUNO:**

- modificare, a decorrere dal 1 novembre 2014, la deliberazione 111/06 rendendo esplicita l'applicazione del principio di cui ai commi 14.6 e 14.7 a tutte le unità fisiche di produzione e consumo

**DELIBERA**

1. di modificare, a decorrere dal 1 novembre 2014, la deliberazione 111/06 nei termini di seguito indicati:
  - a) all'Articolo 1, le definizioni: “**macrozona A**”, “**macrozona B**”, “**macrozona C**”, “**macrozona D**” e “**macrozona Continente**” sono eliminate;
  - b) all'articolo 39 è aggiunto il seguente comma:

“39.2 Ai fini della determinazione dei prezzi di sbilanciamento effettivo di cui al successivo Articolo 40, per macrozona si intende uno dei seguenti insiemi:

    - a) macrozona Nord è la zona Nord come definita nel Codice di Rete ai sensi dell'Articolo 15;

- b) macrozona Sud è l'insieme di tutte le altre zone, ivi inclusi i poli di produzione limitata, non già incluse nella macrozona Nord e diverse da quelle estere, come definite nel Codice di Rete ai sensi dell'Articolo 15.”
- c) all'articolo 14, il comma 14.6 è riformulato come segue:  
“14.6 Gli utenti del dispacciamento delle unità fisiche di produzione e consumo sono tenuti a definire programmi di immissione e prelievo utilizzando le migliori stime dei quantitativi di energia elettrica effettivamente prodotti dalle medesime unità, in conformità ai principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza”
2. di prevedere, per le ragioni esplicitate in premessa, che i soggetti interessati possano far pervenire all'Autorità, per iscritto e preferibilmente in formato elettronico, le loro osservazioni e proposte in merito alla disposizione di cui al punto 1, lettere a) e b), entro e non oltre il giorno 17 novembre 2014, tramite uno solo dei seguenti mezzi:
- a) e-mail, con allegato il file contenente le osservazioni, indirizzata a [mercati@autorita.energia.it](mailto:mercati@autorita.energia.it) (preferibile);
- b) fax, inviato al numero 02.65565.265;
- c) posta, indicando come destinatario “Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, Direzione Mercati, Unità mercati elettrici all'ingrosso, Piazza Cavour 5 – 20121 Milano”;
3. i soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione, inviata ai sensi del precedente punto 2, sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione siano da considerare riservate;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico e a Terna;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

29 ottobre 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*